

Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Soc. Cooperativa

in qualità di Emittente

Sede sociale in Via V. Veneto, 9 -PONTASSIEVE

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3553/50, all'Albo delle Società Cooperative al n. A158289 e al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 00409340486

Modulo Aggiuntivo Informazioni minime relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Per il Programma Base di Emissioni Obbligazionarie della Bcc di Pontassieve nella sola ipotesi di ammissione del Prestito Obbligazionario alla garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Il presente modulo aggiuntivo riguarda le informazioni minime relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti nella sola ipotesi di ammissione del Prestito Obbligazionario alla citata garanzia. L'ammissione o meno del singolo Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Il presente Modulo Aggiuntivo è stato redatto in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed al Regolamento 2004/809/CE.

L'adempimento di pubblicazione del presente Modulo Aggiuntivo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si invita l'investitore a leggere il presente Modulo Aggiuntivo congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 25/09/2009 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 9015669 del 19/02/09 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27/08/2008 a seguito di nulla osta della CONSOB comunicato con nota n. 8078668 del 21/08/2008 (il "Documento di Registrazione") e alla relativa Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Il Presente Modulo Aggiuntivo è stato trasmesso a CONSOB in data 07/01/2009.

Il Presente Modulo Aggiuntivo è a disposizione del pubblico presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, società cooperativa, via V. Veneto n. 9, Pontassieve, ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all'indirizzo web www.bccpontassieve.it



AGENZIE

Sede: Via Garibaldi 22, 50065 Pontassieve (FI)
Tel 055 8302204
Fax 055 8302207
ABI 8736 CAB 38010
sede@bccpontassieve.it

Villini: Via Znoymo 53/55
50065 Pontassieve (FI)
Tel 055 8316336
Fax 055 8316566
ABI 8736 CAB 38011
villini@bccpontassieve.it

Sieci: Via Aretina 117
50069 Sieci (FI)
Tel. 055 8363025
Fax 055 8363026
ABI 8736 CAB 38012
sieci@bccpontassieve.it

Molino: Via di Rimaggio 1
50060 Molino del Piano (FI)
Tel 055 8364002
Fax 055 8364062
ABI 8736 CAB 38013
molino@bccpontassieve.it

Bagno a Ripoli: Via Roma 148
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel 055 631617
Fax 055 632309
ABI 8736 CAB 37220
ripoli@bccpontassieve.it

Rufina: Via XXV Aprile 8
50068 Rufina (FI)
Tel 055 8395284
Fax 055 8395884
ABI 8736 CAB 38040
rufina@bccpontassieve.it

Firenze1: P.za Beccaria 2 r
50121 Firenze (FI)
Tel 055 2001573
Fax 055 2340561
ABI 8736 CAB 02801
firenze1rec@bccpontassieve.it

Dicomano: P.za Trieste 41/42,
50062 Dicomano (FI)
Tel 055 8386164
Fax 055 838133
ABI 8736 CAB 37820
dicomano@bccpontassieve.it

1. NATURA DELLA GARANZIA

Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 1° gennaio 2005.

Scopo del Fondo, attraverso l'apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell'ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell'obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate

- a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari da essa emessi, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del Commissario Straordinario;
- b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell'obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'intervento del Fondo non ha tuttavia luogo nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed in quello di continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 90 del citato D.Lgs..

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Ai fini dell'intervento il regolamento del prestito obbligazionario deve contenere una clausola che attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo.

Il diritto all'intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l'ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l'evento di default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovano/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle Banche consorziate.

Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente o presso altra Banca, anche non consorziate, l'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria.

3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE

Nell'effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a tenere a disposizione dello stesso ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l'evento di default, al netto degli importi somministrati per l'effettuazione di precedenti interventi, rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi.

Alla data di redazione del presente documento (gennaio 2009) la dotazione collettiva massima del Fondo, che garantisce circa 6.989 emissioni obbligazionarie per un ammontare di € 32.386.904.800 circa, è pari a € 217.144.526,47.

4. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Nel sito del Fondo www.fgo.bcc.it, è possibile reperire lo Statuto. Tale documento (disponibile anche in lingua inglese) è aggiornato.

E' inoltre disponibile il servizio di ricerca dei prestiti obbligazionari garantiti tramite indicazione del codice ISIN.